

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1020)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato, in un testo unificato, dalla 1<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 10 febbraio 1965 (V. Stampati nn. 438, 623, 833 e 1019)*

**d'iniziativa dei deputati PITZALIS, FRANCESCHINI, LEONE Raffaele (438); RUSSO SPENA (623); FINOCCHIARO e FUSARO (833); BUZZI, MARTUSCELLI, NICOLAZZI, RAMPA, SANTI, ORLANDI, BORGHI, MONTANTI, D'AREZZO e GAGLIARDI (1019)**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 18 febbraio 1965*

**Norme relative al personale non insegnante delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Le carriere del personale di segreteria tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale a carico dello Stato, sono ordinate come dalle allegate tabelle A, B, C, D ed E.

L'articolo 3 della legge 28 luglio 1961, numero 831, è abrogato.

## Art. 2.

A decorrere dal 1° ottobre 1965, l'allegato n. 1 del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, è modificato, per quanto riguarda il numero dei bidelli da assegnare ai licei ginnasi e agli istituti magistrali a carico dello Stato, come segue:

da 1 a 7 classi: 2 bidelli

da aumentare di una unità per ogni successivo gruppo di quattro classi a cominciare dalla prima di ciascun gruppo.

## Art. 3.

Nei confronti del personale di segreteria, tecnico ed ausiliario delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Sono abrogati gli articoli 168 e da 193 a 197 del regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367.

## Art. 4.

Il personale di segreteria, tecnico e ausiliario dei ruoli aggiunti delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale consegue il passaggio nella corrispondente carriera del ruolo ordinario, mediante esame colloquio, per le carriere di concetto ed esecutiva, e, a giudizio del Consiglio di amministrazione, per la carriera ausiliaria.

Al personale collocato nel ruolo ordinario, a norma del comma precedente, è riconosciuto, a tutti gli effetti, in misura intera, il servizio prestato nella corrispondente carriera dei ruoli speciali transitori e dei ruoli aggiunti.

Per il personale collocato nella carriera di concetto è riconosciuto, agli stessi fini, in aggiunta al servizio di cui sopra, l'anzianità

maturata nella carriera esecutiva, in misura di due terzi, per un massimo di quattro anni.

Il personale di segreteria, tecnico ed ausiliario non di ruolo delle scuole e degli istituti sopraindicati, che abbia compiuto o compia un periodo di servizio, lodevole ed ininterrotto, di anni sei, ridotto a due per gli ex combattenti, per le vedove e gli orfani di guerra e categorie equiparate, è collocato nei corrispondenti ruoli ordinari, con assegnazione al coefficiente ed alla qualifica iniziali della rispettiva carriera, subordinatamente all'esito favorevole di un esame-colloquio per il personale di segreteria e tecnico, ed al giudizio positivo del Consiglio di amministrazione, previa apposita relazione del Capo di istituto, per il personale ausiliario.

Per il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini di cui ai precedenti commi, si prescinde dai limiti di età.

#### Art. 5.

I segretari del ruolo ad esaurimento e gli applicati di segreteria dei ruoli ordinari delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, che, alla data di entrata in vigore della legge 6 dicembre 1960, n. 1607, si trovavano a prestare servizio nelle condizioni di cui all'articolo 5 di detta legge e che tale servizio abbiano continuato a prestare, lodevolmente, fino alla data di entrata in vigore della presente legge, possono accedere, se in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, al rispettivo ruolo ordinario della carriera di concetto dei segretari, previo esito favorevole di apposito esame-colloquio, da indire entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 6.

Gli applicati di segreteria di ruolo delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale che abbiano svolto lodevolmente mansioni di segretario per almeno tre anni alla data di en-

trata in vigore della presente legge, e siano in possesso di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado vengono inquadrati, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella carriera di concetto e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali entro un quinquennio dalla predetta data.

L'esame-colloquio sarà indetto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge il personale della carriera ausiliaria delle scuole medie e degli istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale, in possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di primo grado, che svolge lodevolmente da almeno tre anni mansioni proprie della carriera esecutiva, viene inquadrato, previo esame-colloquio, ai posti disponibili alla data del bando nella qualifica iniziale della carriera esecutiva e con l'utilizzazione di quelli che si renderanno tali entro un quinquennio dalla predetta data.

#### Art. 8.

Lo svolgimento delle mansioni proprie della carriera superiore dovrà risultare da apposite relazioni dei capi dei servizi ai quali l'impiegato è stato addetto.

#### Art. 9.

Il programma degli esami-colloquio, di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 sarà indicato nelle ordinanze, che indicano gli esami stessi, e verterà su questioni teorico-pratiche, concernenti i servizi propri delle carriere, nei cui ruoli dovrà effettuarsi l'immissione.

#### Art. 10.

Gli aiutanti tecnici dei licei ginnasi del ruolo ad esaurimento della carriera ausiliaria, di cui alla legge 12 ottobre 1957, n. 977, po-

tranno essere immessi nella carriera esecutiva a domanda e previo risultato favorevole di apposita ispezione.

Ai fini dell'inquadramento nella carriera esecutiva del personale di cui al comma precedente, il servizio prestato nella carriera ausiliaria sarà valutato per metà.

#### Art. 11.

Nella prima applicazione della presente legge al personale di segreteria tecnico ed ausiliario appartenente ai ruoli ordinari della carriera di concetto, esecutiva ed ausiliaria è computato, in aggiunta alla anzianità maturata nel proprio ruolo, il servizio precedentemente prestato nei ruoli speciali transitori e nei ruoli aggiunti, per intero quello della carriera di appartenenza e in misura di due terzi per un massimo di quattro anni, quello della carriera immediatamente inferiore.

#### Art. 12.

Al personale di ruolo aggiunto di segreteria e tecnico della carriera esecutiva nonché a quello della carriera ausiliaria che abbia conseguito o consegua l'immissione nel rispettivo ruolo ordinario, a norma degli articoli 5 e 6 della legge 22 ottobre 1961, numero 1143, è riconosciuta ai fini della progressione in carriera l'anzianità di servizio maturata nel predetto ruolo aggiunto e nei ruoli speciali transitori.

#### Art. 13.

Al personale che a norma dei precedenti articoli 5 e 6 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera di concetto è riconosciuto il servizio prestato nella carriera esecutiva per i due terzi, per un massimo di quattro anni.

Al personale che a norma dell'articolo 7 consegue l'immissione nei ruoli ordinari della carriera esecutiva è riconosciuto il servizio prestato nella carriera ausiliaria per un massimo di due anni.

## Art. 14.

Le norme relative allo sviluppo di carriera del personale di segreteria della carriera di concetto degli istituti e delle scuole di istruzione media, classica, scientifica e magistrale si applicano anche al personale della carriera di concetto dei convitti nazionali e degli educandi femminili dello Stato di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700.

A tal fine, è istituita, nel ruolo organico di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 700, la qualifica di Ragioniere economo capo corrispondente a quella di Segretario capo.

## Art. 15.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge previsto per l'anno finanziario 1965 in 285 milioni si provvede con una corrispondente quota delle maggiori entrate di cui alla legge 3 novembre 1964, n. 1190, concernente variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA A.

*Personale di segreteria della carriera di concetto delle Scuole Medie e degli Istituti di istruzione classica, scientifica e magistrale*

Coef- ficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
202	Vice Segretario . . . . .	—
229	Segretario aggiunto . . . . .	dopo 4 anni
271	Segretario . . . . .	dopo 3 anni nella qualifica inferiore
325	Primo Segretario . . . . .	dopo 13 anni di servizio complessivo, ovvero dopo 11 anni mediante esami di merito distinto
402	Segretario Principale . . . . .	dopo 7 anni nella qualifica inferiore
500	Segretario Capo (1) . . . . .	1/3 per merito comparativo dopo 3 anni di anzianità nella qualifica inferiore, 2/3 mediante concorso riservato ai segretari principali nonchè ai primi segretari con 5 anni di anzianità in tale qualifica.

(1) Il numero dei posti è ragguagliato al 5 % dei posti complessivi del ruolo dei segretari.

TABELLA B.

*Personale di segreteria del ruolo ad esaurimento.*

Coef- ficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
180	Segretari di 5 <sup>a</sup> classe . . . . .	—
202	Segretari di 4 <sup>a</sup> classe . . . . .	dopo 6 anni di servizio
229	Segretari di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 4 <sup>a</sup> classe
271	Segretari di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	dopo 6 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 3 <sup>a</sup> classe
325	Segretari di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	dopo 4 anni di permanenza nella qualifica di segretario di 2 <sup>a</sup> classe.

## LEGISLATURA IV - 1963-65 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA C.

*Carriera esecutiva - Applicati di segreteria.*

Coef- ficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
173	Applicato aggiunto . . . . .	—
180	Applicato . . . . .	dopo 2 anni di servizio
202	Primo Applicato . . . . .	dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente
229	Applicato principale . . . . .	dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto
271	Applicato Capo . . . . .	dopo 8 anni di permanenza nella qualifica di applicato principale.

TABELLA D.

*Carriera esecutiva - Aiutanti tecnici.*

Coef- ficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
173	Aiutante tecnico aggiunto . . . . .	—
180	Aiutante tecnico . . . . .	dopo 2 anni di servizio
202	Primo aiutante tecnico . . . . .	dopo 5 anni di permanenza nella qualifica precedente
229	Aiutante tecnico principale . . . . .	dopo 15 anni di servizio, ovvero dopo 13 anni mediante esami di merito distinto
271	Aiutante tecnico capo . . . . .	dopo 23 anni di servizio.

TABELLA E.

*Carriera ausiliaria - Bidelli (a)*

Coef- ficiente stipendio	QUALIFICA	SVOLGIMENTO DELLA CARRIERA
159	Bidello . . . . .	—
173	Primo bidello . . . . .	dopo 6 anni di servizio
180	Bidello capo . . . . .	dopo 10 anni di servizio

} a ruolo aperto

(a) Compresi quelli addetti ai servizi di Educazione fisica, di cui all'articolo 10 della legge 7 febbraio 1958, n. 88.